



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

**DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI
UFFICIO B4 – REGISTRO DELLE IMPRESE**

CIRCOLARE N. 3602/C

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI

e, p.c. : ALLA REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA - Assessorato dell'industria,
dell'artigianato e dell'energia
11100 - AOSTA

ALLA REGIONE AUTONOMA SICILIA
Assessorato della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca
90100 - PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Presidenza della Giunta - Segreteria Generale - Servizio
di vigilanza sugli enti
34133 - TRIESTE

ALLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE
Ufficio per le Camere di commercio
38100 - TRENTO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Commercio e cooperazione
Via Brennero 136
38100 –TRENTO



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

**DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI
UFFICIO B4 - REGISTRO DELLE IMPRESE**

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Ripartizione VII enti locali
Via Crispi 3
39100 - BOLZANO

ALLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Assessorato industria e commercio
09100 - CAGLIARI

UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 - ROMA

INFOCAMERE S.c.p.a.
Sedi di **ROMA e PADOVA**

ALL'ISTITUTO
GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 - ROMA

OGGETTO: Vigilanza sulla tenuta del registro delle imprese.

Dalla analisi condotta con il questionario trasmesso il 2 gennaio 2006 dalla Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, a tutte le Camere di commercio, si sono evidenziate talune criticità che appare opportuno sottolineare.

In primo luogo, è doveroso richiamare codeste Camere al rispetto dei termini di iscrizione, stabiliti dall'articolo 11, comma 8, del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

**DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI
UFFICIO B4 – REGISTRO DELLE IMPRESE**

Inoltre dal questionario appare di tutta evidenza che solo alcune Camere hanno attivato le procedure di cancellazione dal registro delle imprese delle imprese individuali e società personali non più operative.

Detta cancellazione è imposta dal d.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, operativamente illustrato dalla Circolare n. 3584/C.

La citata norma impone la cancellazione, per tre ordini concomitanti di motivi.

In primo luogo per garantire la pulizia dei registri, fonte di certezze giuridiche e elemento principale per la statistica economica nazionale.

In secondo luogo, la presenza di un registro delle imprese alleggerito delle posizioni non operative, garantisce una reale consistenza numerica sulla quale poter poi determinare i seggi del consiglio camerale e la relativa ripartizione.

Infine la norma dispone che la Camera di commercio, nell'ambito di un procedimento discrezionale valuti se recuperare i diritti annuali non pagati dalle imprese non operative, ovvero se risulti più conveniente per l'erario la perenzione di diritti ormai non più recuperabili.

Ne consegue dunque che la norma in esame rappresenta un importantissimo strumento sotto numerosi punti di vista.

Inoltre si deve richiamare l'attenzione di codeste camere sulla scarsa diffusione dello strumento della firma digitale presso le imprese.

La disciplina recata dall'art. 31 della legge 340/00, presuppone una diffusione capillare degli strumenti di sottoscrizione digitale (smart card ed oggi anche CNS).

Si invitano dunque le camere a voler procedere nella diffusione dei dispositivi, ed al contempo a sensibilizzare le imprese, le associazioni di



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI UFFICIO B4 – REGISTRO DELLE IMPRESE

categoria ed i professionisti alla acquisizione ed utilizzazione di tale strumento, al fine di garantire la legittima applicazione della disciplina normativa recata dal combinato disposto della legge 340/00 e del d.P.R. 581/95.

Deve inoltre richiamarsi il rispetto delle disposizioni recate dal DM 20 gennaio 2004 recante “sperimentazione del protocollo automatico”. Il decreto, peraltro ancora in fase di sperimentazione, dispone espressamente all’art. 3, comma 1, la facoltatività in capo all’utente di “*decidere se avvalersi del sistema di generazione del protocollo automatico di cui al decreto prima di effettuare l’invio, digitando l’apposito tasto funzione*”. Inoltre il successivo comma 2, prescrive l’opzione, sempre in capo all’utente, “*per l’addebito immediato dei diritti camerali, piuttosto che effettuare tale adempimento nei più ampi termini di legge*”.

Codeste CCIAA dovranno pertanto correttamente applicare il suddetto DM 20 gennaio 2004, nel senso di rendere facoltativo a norma del comma 1, dell’art. 3, l’utilizzo della procedura, sia per quanto riguarda i bilanci, sia per quanto riguarda le altre iscrizioni, e nel senso di rendere opzionale per l’utente stesso l’addebito immediato dei diritti di segreteria corrispondenti alla richiesta.

Si invitano infine le CCIAA di Agrigento, Caltanissetta, Firenze, Macerata, Nuoro, Ragusa e Siracusa di voler trasmettere i formulari debitamente compilati al Ministero, onde consentire l’esercizio della vigilanza.

IL VICEMINISTRO
On. Sergio D’Antoni